

P- m 20

Milano - J. Martini

Ordini e Regole - 1755

historicum
Res
Archivum
P-m. 20
Milano
S. Martina
C R. a Somascha
Genuense

LYCEUM



LEONARDO DA VINCI - LODOVICO SFORZA

QUADERNO DI

Ordini e Regole per il buon governo
del venerabile ospedale di S. Martino in Porta Nuova
del Signor Carlo Sigolano apilare e Copista de' conti
della famiglia. Vinde esiptone accuminata con alcune
amutazioni. In Milano (MDC LX) 1660

Nella Stamperia di Gio. Pietro Carli, al segno della
fortuna e per Federico Agnelli (MDCCLV) 1755
Con licenza dei Superiori

14 - 16 D - 9 - 12

Ordine e Regole

Illustrazioni Signori

Se poiché gli esemplari degli Ordini, e Regole, per il buon
governo dell' Ospedale di S. Martino stabilite,
e dal Sig. Carlo Coraggi del conte della famiglia
trasmise, e date con le stampe alla luce, ridursi
a tale scarsezza, che appare un solo ne rimaneva
nell' archivio di questo pio luogo allora fu,

che si includono le S.S. L.L. Illustrissime non meno
che gli zelanti loro antecessori per la indispensabile
necessità di aver sott'occhio di ciascuno dei
medesimi le radicali corruzioni, e replicatamente
ordinarne la ristampa. Ma' altra non men
forte ragione a mio vedere vi si aggiunge in
oppe dell' esser in opposto scoperta notabile
alterazione e diversità in alcune copie del predetto
libro, che ope e la prima, da taluno forse
procurata con ogni uniformità di carattere, ~~Quasi~~
nesso, ed impensore, mettendole per li paragrafi
prejudiziali: motivi tutti per cui doverne con l'unico,
e vero inventato esemplare, mantenere intatte
le fondamentali leggi e qualunque confusione di
mezzo topico, e d'ogni equivoco. Tu tali ragioni
adunque, ed in adempimento dell' sollicità venen-
tissimi Ordini me ho procurato la nuova edizione
che alle S.S. L.L. Illustrissime onequivocamente presento.
E poichè alcune Regole che ivi verlan registrate,
o della lunga contraria consuetudine o del non
esser sempre state adottate alle circostanze dei:

Successivamente, e perhi tolte effetto degli Ordini
posteriori, sono abrogate, ho creduto non incongruo
l'occurere con eloquente ammontare le ragioni
delle inosservanze, quali colle letture del libri,
e scritture dell' Archivio mi è riuscito di rintracciare.
Seguirmi pertanto le S.S. L.L. Illustrissime di qualche
l'offerta di questa mia deum, una onequivoca fatica,
per merca, col argomento del costante distinguimento
rigetto, col quale ho la gloria di rassegnarmi

alle S.S. L.L. Illustrissime

to Milano 10 giugno 1755.

servilissimo et obbligatissimo servitore

Francesco Tostola. Trione.

Alomi degli Illustrissimi signori Deputati
e protettori della opera, e luoghi
più di S. Martino e S. Caterina degli
Orfani et Orfani di Porta Nuova di Mi-
lano e di S. Spirito nel luogo della
Colombara fuori di Porta Comacina
di orfani abitanti -

Secondo l'assistenza della loro elezione:

Don Carlo de' Costanzi dotto collegiato

Don Pio maravigliosi " "

Don Giuseppe Coleo *

Maresce Don Giulio Antonio Lucini de' 60

Securioni e complice di stato della
loro maestà

Don Federico Alprandi dotto collegiato e
canonico in Sanazaro

Conte Don Francesco Biondi

Conte Luigi Peckio dei 60 Securioni

Maresce Don Febo Badde

" Federico Ferreri dotto collegiato

Don Antonio Prato

Don Francesco Pusterla

Maresce Don Giulio Orni di Roma dei 60 Securioni

" " Giuseppe Gaetano Bassetti dei 60 Securioni

Conte Don Ambrogio Neri

" " Francesco Gambarsano

" " Lodovico della Somaglia

Maresce Don Paolo Piantarola

Capo 1°

Selle eccellenze della protezione dei
poveri orfanelli

È tanto manifesta l'eccellenza di questo istituto
di proteggere i poveri orfanelli, che il proverbio
è affumicato sopra al sole. È osimo di
gran lode fra gli uomini per la
magnanimità beneficenza ed iscritta,
e quello, che più importa, di merito incompara-
bile presso il signor Iddio, e sempre triumpho
vittorioso, si fabbrica un regno di glo-
ria singolarissima nel sovrano conspecto,
ove sopra le battaglie di questo mondo, che
è un funesto campo di guerra, incoronato
di immortali splendori, triumpho e regno.
(4. Ebra 2. §: viduam iustificat, dicit ei
signa Iddio, pupillo, viduae, egentibus de
orphannum tuum, e sopra altra più opus
amoverate conclude: et dabo tibi
primam sessionem in resurrectione mea.)
La clemenza della Misericordia usata verso

di poveri, particolarmente orfani, che ne hanno più bisogno, pare si getti in un campo sterile, ma in molta germinazione subito una viva messe, e l'istesso orfano che è senza Padre in terra sente di strada, per la quale si va al Padre Celeste, né in essa si può errare, essendo strada totalmente sicura. Sant' Agostino:

Fecundus est oper pauperum; cito reddet donantibus fructum. Vis caelestis est pauper, per quam venitur ad Patrem: incipe eripere, si non vis errare. È orazione principessa, essendo consiglio dato al principe dell'oracolo dello Spirito Santo. *Eccle IV Conjugationi pauperum effabilem te facito.* Et se è vero il detto di Senofonte che il buon principe deve essere insieme padre dei sudditi; sapendone animosamente bonum principem a patre bono nihil distare, molto più lo deve essere cogli orfani, che altro padre non hanno. Non si abbassano dunque i nobili

nella cura dei poveri orfani si sollevano, et offrono una luce celestiale agli ereditari splendori dei suoi contenti. È finalmente orazione fra le umane totalmente divina, e di somma gloria allo stesso Altissimo Dio. Il reale Profeta dopo aver cantato a Dio Bene detto le sue ecele glorie: *exurge bonum, exaltetur manus tua ne obliviscaris pauperum, rogamus: tibi serelictus est pauper orphanus tu vis adiutor; quasi ille l'effetto degli orfani sia la più sublime di esse.* Nell'istesso sentimento dell'incoronato profeta vien dato al signor Dio il titolo di Padre degli Orfani. *Perchete deo, dice egli, psalmum dicite nomini eius, iter facite ei, qui ascendet super occasum dominus nomen illi (Salmo 67) exultate in conspectu eius turbabuntur a facie eius, Petrus orphanorum, et Pulchris Viduarum.* In ciò abbiamo ad impinger ogni nostro potere, giusta quel saggio consiglio (p. m. de Cons. Princ.) potentes

autum et hoc tibi serviet, ut quantum
cupis professe; tantum et possis
immo plus velis quam possis. La cura
dei fanciulli orfani non si ha da spregere,
e, con la buona educazione, che si dà loro, nessuno
buono, avvisando lo spirito santo, che melior
est pauper et sapiens, viz sine et stulto
(Eccle. 10). È povero in sé ed in fine,
ma non in cielo e verso di noi, essendo
nella sua orazione le chiacchiere della
Sanna terrena (Eccle. 21): Deprecatio
pauperis ex ore usque ad aures eius perve-
niet, et inibitum illius festinatio adve-
niet. In ogni repubblica, come osservano
i due gran filosofi Aristotele e Platone,
e tutti quelli, che descrivono le idee dei
buoni governi, è dote stimata l'aver
la cura dei fanciulli e se mancano loro
i padri e le madri, principali maestri in
loro costumi, i fabbric della loro nobiltà, totalmente
stimò necessario doverli supplire con altri
l'ufficio di padre e di madre, come in

questi più luoghi di S. Martino e di S.
Catharina si fa in nobile maniera.
Abbiamo dunque tutti a fare segno ed altis-
simo cometto di questo nostro istituto della
cura dei fanciulli e fanciulle orfani,
che per la necessità, che ne ha la
repubblica, e per la nobiltà del ministero
e per la nobiltà del premio, che ne
haveremo di stima, e luce singolare in
terra, e di gloria immortale in cielo;
e per ciò imitiamo il grande Felice, buon
Istitutore e singolarissimo Padre degli orfani,
del quale potiamo dar certi, che tutti
quelli, che saranno aiutate se favore e quest'ope-
ra ne conseguiranno in questa e
nell'altra vita un premio di centuplicata
ricompensa

Capo II

Sull' erezione del luogo pio dell' Ospede-
rale di S. Martino

Girolamo Niani nobilissimo tra Veneti

e tra' esultanti il più fervore, fondatore
della venerabile religione del R. R. di Anversa
primo guerriero arricchito alla difesa della
sua patria in Castel Nuovo, poscia nelle mi-
lizie scelte fedele combattente, arruolato sotto
le insegne di Cristo guerriero in eserti
che offesi pure trionfano con ~~frangere~~ ^{premesse}
di spirito e di gloria tra' militanti.
Prigioniero nel fondo d'una rocca da
nemici funesto, come ceppi, e estremo custodito
come preda gelosa, fu della S. Vergine Maria
mercata che ricantogli le chiavi per mezzo
angelica il confuso libro tra lo stretto
nemico finché indirizzato alla città di
Napoli lasciò li orpelli di sua prigione
arabica alla sua pretore liberatoria appiccando
in voto a Maria sempre Vergine in lipani
una palla perenne, che a tormentarlo pe-
pendere del collo, conservando il letto e
fortuna migliore, che invisibile dell'ovido
lasciare l'involò.

Questo non famoso consisti le armi, e fatto

di terribile petto, compassionando i più
serelitti si diede alla rivolta de' famigliari dispartiti,
e l'anno di Cristo M. S. 1530 nel suo luogo
di D. Martino aprì un ricovero amaro
agli orfanelli, che nelle calamità di quei
giorni penuriamano bisognosi. Afflizzemmo
il giorno nel tempo della Sforza ultimo
duca di questo nome, si crudelmente i
cittadini in Milano, che altro che la carità
li chiamano Miami non poter mitigare le
afflizioni di quei tempi né napoleti, massima
fontanto che si è ceterono le turbolenze che
fu nell'anno 1534; imperiosamente ne seguirono
tante alligere per mezzo della nozze fatte
dal detto Francesco II Sforza duca di Milano,
con Cristiana figliola del Re di Sicilia e
nipote dell'Imperatore Carlo V. Notava egli
della plebe più vile i figliuolini abbandonati,
e come diffusamente occorrono nella sua
notabile storia il dipartimento, un forestiero
~~visci~~ ^{visci} tra noi più strane nella benevolenza
ed amore che straniero nei suoi notati.

Sue finì egli ottenne, l'uno di sottrarre
della mendicizia la figliuolanza, e l'altro
di conservare alle nobili il tenore della
vergente, tanto altamente commendata, che
però nel luogo pio dell' Ospitale di S. Martino,
situato di vicinato alla Chiesa di S. Maria
del Picciotto dei Poveri riformati. Si ebbe ricorso
a questi orfan, con impari tanto studio
e diligenza per la parte di vita, e costumi
di costumi figliuoli, essendo allora unifica-
zione di abitazione. *

L'Altezza Serenissima del Duca Francesco II
di tanta singolare prudenza, gli diede, e favore,
e aiuto, ed altre favorevoli favori il fatto
annuale della ducale camera, per altra casa
presa in affitto, li diede, e donò altro
sito, o casetta contigua che era proprio
della camera, il quale fatto continuò dopo
la di lui morte mantenuto della generosa
liberalità dell' invittissimo Imperatore Carlo V
e di Filippo II, fino a tanto, che con
la compra divenisse proprio ancora la detta

casa de Piffione.

E perchè la carità avanzasse più ardentemente,
e l'istituto non s'eterosciasse colla
vilanza dei secoli, procurò l'esistenza di
molti nobili e zelanti signori, che con
titolo di protezione, avvalorassero questa
impresa e con l'integrità dei costumi
suscitassero nella città, quanto si
debbe proteggere le cause dei poverelli,
aumentare le loro entrate, e per loro
impiego tale, che nel corso di vita non
possano penurciare necessitan. Fra questi
vi fu anallato Mons. Federico Bonifazio Proto-
notario Apostolico, Francesco Craxi, dotto
collegiato autorvole, Girolamo Gallo, et un
tal Alessandro sacerdoti, che non in quella
opinione di bontà, che del tenore dei suoi
costumi fu tanto al pubblico profitto
ed esemplare. Celebravano alcuni ~~ben~~ secreti
deputati Protettori, vivevano a rigore di celestiale
osservanza sotto alla direzione del P. Miano e
coll'opera di questi procuravano tali summi

al povero ospitale, ancor dopo la morte del
Padre Miani, seguita alli 8 Febbraio 1537, che
in virtù delle ~~de~~ elmosione avventizie si
fe la compra della detta casa e si allargò
il sito e fabbricatosi la Chiesa di S. Marti-
no, sacrestia e Campanile, ponendosi la
prima pietra il glorioso S. Carlo al
1^o Febbraio 1569. Notus homo Arcivescovo,
il quale alli 27 Febbraio dell' anno 1570
fue la consecrazione col nome di Ospitale
di S. Martino, mentre, anche come tale, tiene
i suoi privilegi di sovvenire i suoi debitori,
e d'altre prerogative conforme gode il
venerando Ospitale Maggiore ed altri insigni
luoghi pii.

Non andò oltre gran tempo, che i successori
del detto Ven. P. Miani, cioè i suoi discepoli
e coadiutori ottennero l'approvazione dei
Sommi Pontefici. affine di poter congregarsi,
effer un superiore, e Secretari per le cose
loro, come il tutto sta registrato nei brevi,
e bolle pontificie concesse a questo esemplaris:

Amo religione di Somasca, che el giorno
d'oggi fiorisce di letterati in quisa, e nei
perfami, e nelle cattedre portano titoli
singolari, tra i quali di molti Rev.
P. Don Carlo Pietrasante milanese, Don Gio:
Apostino della Linguellia genovese, e Don Michelangi-
lo Botti, e tutt' altri eloquenti, annuncati
per insigni delle religioni più veterane.

Vi stimo fuor di caso di registrar più bre-
vemente le indulgenze concesse ai signori
protettori deputati di questo pio luogo della
Santa Sede Apostolica, e singolarmente da
Papa Pio IV ed detti protettori e suoi serventi
dell' uno e dell' altro sesso nelli ospedali ed
altri luoghi pii, che sono sotto la cura di
Rev. Patri della Congregazione di Somasca,
come per suo breve dato in Roma apud
sanctum Petrum l'anno del signore 1563,
anno tertio calendis junii sotto il suo ponti-
ficato, quel comincia "Pius Episcopus etc...".
Primieramente. Concede, de una volta in vita,
et un'altra in punto della morte possono

si legge con licenza del Superiore del luogo
un Confessore, o Regolare di qualsivoglia
Ordine, il quale confessore gli assolve da
qualsivoglia suo peccato quantunque grave,
e riservati alla Sede Apostolica, ed offese,
ed a colpa, non imporre loro, per le
colpe commesse penitenza solutare.
Secondo. Concede, che in Articulo di Morte
pronunciando tre volte il nome di Gesù,
conseguiscono indulgenza plenaria.
Terzo. Che ogni volta, che si confessano
guadagnino 1000 giorni d'indulgenza.
Quarto. Che dicendo cinque *Pater Nostri* e
cinque *Ave Marie* pregando per la conserva-
zione della pace tra i Principi Cristiani e
per la conversione degli eretici, scismatici, ed
infedeli guadagnino 2000 giorni d'indulgenza.
Quinto. Che chiunque dica l'Officio
della Beata sempre Vergine secondo l'uso
della Chiesa Romana ogni giorno di
festa guadagnino 100 giorni d'indulgenza.
Sesto. Che sia il Rosario della stessa Beata

sempre Vergine Marie guadagnino 50 giorni
d'indulgenza i giorni non festivi, ogni
volta, che fare ciò guadagnino 25 giorni,
ed altrettanti quarantenni.

Fin qui la bontà di Dio remunera il merito
di chi coopera e questo Santo Istituto ricono-
sce questa parte per una delle più fine
azioni, che restino commendate nella
virtù della Misericordia.

Avuto qui che requisiti, che sono i signori
Deputati, o siano protettori nel Capitolo e
consultare le massime concernenti al buon
essere, e conservazione dell'ospedale; che
il M. R. P. Rettore tiene il primo luogo,
dice l'orazione al principio del Congresso e
nel terminare dello stesso ma non interviene
né come Deputato, ancorché a tutti li re-
quisiti si dimanda (dopo il voto dei deputati)
il suo parere, come consta degli instru-
menti conservati nell'archivio e solite consue-
tudine.

Sequendo pertanto questi signori protettori quanto

riuscire favorevole a mendicanti orfanelli questa pi-
tosa istituzione del Venerabile Padre Miami,
posero risoluzione di stenderla anco alle
citelle orfane affinché per la città disperse
nel perimento del tempo oriose non arrischi-
sero la perdita dell'onore facendo venir la pu-
sizia per necessità. Ottennero adunque questi
signori nell'anno 1542 del vigilantissimo
S. Carlo (nell'anno 1542 non era Arciv. S. Carlo
^{Bonomo} ~~Bonomo~~ il quale fu creato Arciv. 1560 ma
bensì il Card. Appolito d'Esti, che continuò
fino all'anno 1550) Arcivescovo nostro il
luogo di S. Maria di Calogate in Borgo
Nuovo, quel Chiesa fu già monastero di
monache trasportate ed unite ad altro mo-
nastero, ed ivi accettate molte figlie orfa-
ne vi stettero fino all'anno 1543, nel
quel anno il fu sig. gran cancelliere Ca-
verna donò loro la casa ove ora abitano,
alla quale vi fu aggiunta la Chiesa di S. Ca-
terina e Campanile per lo sito donato dalla
Sette maestà imperiale con quello, che resta

di più sito per edificarsi la sacrestia, che per
la povertà del luogo non si è potuto finora
fabbricare (la Chiesa di S. Caterina è stata ri-
fabbricata e riabellita come sta ~~att~~ al presente
nell'anno 1714. Ordini 1714 - 2 Agosto e seq.),
ed ora resta affittato, essendosi poscia sta-
biliti gli Ordini e Regole del medesimo eminentis-
simo S. Carlo Bonomo con la solita pietà
e zelo del servizio del Signor Reo sotto la cura
nel ~~tempo~~ temporale di essi signori ~~per~~ protettori
alle colonne di luglio dell'anno 1583, già stampa-
te. Questa benefica protezione verso li
sopradetti luoghi più l'abbiamo veduta eredita-
ria nei successori vigilantissimi pastori della
nostra nobilissima Chiesa di Milano e nel
presente illustrissimo et Rev^{mo} Arcivescovo
Signore il Signor Marchese Alfonso Litta, che
con munere d'oro di splendida carità spicca
e fiorisce, che non si può aspettare se
non in sommo grado di singolar provvidenza,
pietà, benignità, e liberalità verso di essi

Dei ~~illustri~~ sig. deputati

Preside il priore, e deputati non solamente a questo venerabile e pio luogo dell'ospitale di S. Martino degli orfanani ma ancora a quello delle orfanelle di S. Cattarina ambedue in Porta Nuova et al luogo della Colombara fuori di Porta Pommacina e sono al numero li Sicciocto, e li presente tutti nobili patrizi milanesi e laici, tre de quali devono essere dell'insigne Collegio dei sig. Legisti giudici di Milano oltre il M.R.P. Rettore che al governo spirituale di S. Martino viene destinato, eletti in perpetuo, li quali hanno obligatione di procurare con diligente arbor, che le entrate di questi luoghi siano fedelmente governate, ripartendosi fra loro le provincie e li carichi per poter con maggior facilità attendere al maneggio, ed impiego di quelli, dovendo esser presenti nell'intervenire alli capitoli (bastano

sei deputati per la validità dei capitoli nelle convocazioni, dovendo intervenire maggior numero per le straordinarie, vendite, impieghi, ecc... (ordinazione 20 luglio e 7 agosto 1714), nel fare ragguglio delle cose, che averanno operate, massime per quei negozi appoggiati all'integrità e prudenza loro, ed occorrendo qualche difficoltà il Priore, ovvero in assenza il Vice-Priore, deve pigliare il parere da tutti li congregati seguendo la più comune soluzione, e sono amministratori e proprietari di tutti i legati, elemosine, beni mobili, et immobili lasciati e che si lasceranno in perpetuo a ciascuno di essi luoghi rispettivamente, ni in essi possono altre persone intramettersi, ni intervenire in alcuna cosa essendo liberi padroni di poter capitolarmente vendere, permutare, comprare, dare in pagamento qualsivoglia proprietà e far ogni altro contratto conforme quello praticati ancora dall'insigne Venerabile Ospitale Maggiore, deputare sacerdoti per le Messe Quotidianamente che si sogliono celebrare tanto de secolari, quanto de Religiosi di qualsivoglia Religione, e degli

li figliuoli che si fanno studiare, e far qualunque
altra necessaria provvisione; impiegandosi in
ciò con zelo, e carità, posposta ogni passione ed
interesse, indirizzando il tutto ad onore, e gloria
della Santissima Trinità e della gloriosissima
sempre Vergine Maria Nostra Signora, per conseguire
anche le molte indulgenze concesse dai sommi
Pontifici già mentovate

Capo IV

Dell' Ufficio, e tempo del priore

Viene eletto il priore (il priore in offi va per quota secondo
l'anzianità dei deputati, e dura sei mesi. Ordinazione
16 Dic. 1664) primo vice-priore, a voti e palle secreti,
e possiede anche priore, e dura il suo carico per sei
mesi, essendo capo, e amministratore di tutte le entra-
te, dovendo procurare, che si osservino le regole e capitoli
misurati, colle obbligazioni annesse rispettivamente
referendo di qualunque interesse, sendo ancora buon

esempio nell' osservanze delle cose, avendo la sopra-
tendenza generale. Promotore e direttore del tutto,
facendo a suoi tempi debiti convocare li deputati al
capitolo, ed in esso trattar, proporre, e stabilire
qualunque cosa che faccia di mestieri sottoscrivendo
li secreti soprannominali, ordini, e mandati dei
pagamenti, coll' avvertenza che non siegue errore,
essendosi prima il tutto ben ventilato e discusso nel
capitolo, in cui prevale l'opinione più comune dei
deputati, ed in occasione dei voti segreti, il priore
ha due palle, e li deputati una, ed il P. Rettore
parimenti una; e siccome egli è il primo dell'Ordine
e nell' ossequio, così dovrà esser il più diligente nel
procurar l'utile del pio luogo, sottoponendolo ai
propri interessi, maggiormente non permettendo,
che per trascuraggine o negligenza di qualcuno,
possa seguire verun danno, tenendosi particolar-
mente confidenza nella benignità integrità e bontà
di ciascun Priore, che sarà per abbracciar
virilmente l'eccelesse di tant' opere; per la
quale dovrà anche render grazie a Sua Divina
Mestà, che si sia con fiaccinto servito di

lui medesimo ove poteva impiegare altri più zelanti in magistrato così sollevato.

Capo V

Del Tesoriere protettore

Il tesoriere è uno dei deputati (In ogni provincia alla tessera per il rendimento dei conti tre deputati provinciali, venendo amministrata la cassa da un vice-tesoriere o cassiere con salario. Ordinanze 10 sett. 1701, 24 febr. e 14 Febr. 1702) eletto dal capitolo che se gli fa procura a ricevere qualunque denaro. Il suo carico è di fedelmente notare li denari, che li pervengono alle mani, per qualsiasi ragione sopra un libro particolare. Si tiene conto chiaro e distinto di quello che giornalmente profando e riscuotendo, e da chi, e per qual causa, acciò venendo richiesto si possano vedere li conti per somma e ricordi e riportarli nel libro mastro in credito,

e debito rispettivamente riferendo di chi farà li musteri per semplice scrittura o memoria. Si non pagare somme di denari a veruna persona senza il mandato scritto del procuratore, e sottoscritto del cancelliere.

È il denaro si tenga in cassa separata, quale non devono mischiarsi coi propri, né servirsi in altri usi fuori del servizio del luogo, et in fine dell'anno rendere conto dello scosso e profato in mano di chi sarà delegato dal capitolo, con quello di più si contiene nelle ordinazioni stabilite quando si fecero li capitoli del buon governo dell'ospitale qui osservato registrati; sarà perciò opera molto meritosa appresso nostro Signore Dio, che si impieghi vicinissimamente ogni due, o tre anni ciascun deputato protettore, e come ritrova essersi osservato per l'addietro ancora dei medesimi signori Dottori collegiati e va continuandosi al presente, acciò non quanto fosse abbandonata l'opera dei deputati; e fattosi la procura in altre persone, o Ministri, grave danno poi alla Casa non servire.

Capo VI

Dell'ufficio dell' M. M. P. P. Rettore, Vice-Rettore, e di altri ministri subordinati

gran mercato è il cielo della terra, e quelle intel-
ligenze nostrici, che i cieli con tant' ordine reggia-
no, e con dolce e soave armonia per vie eterne, ed
immutabili dei maggiori e minori pianeti rego-
lano i moti, ci dimostrano l'idea del buon governo,
la qual più sicuro e felice cammino se al maneggio
compaiono persone non solamente di retto consiglio,
ma ancora fedeli e prudenti, del comando ed opere
dei quali ne sogliono derivar influenze favorevoli. Che
perciò dichiararsi accertato l'avvertimento che il ben-
ficio dei luoghi più dipende la maggior parte dalla quali-
tà delle persone adette alla loro cura. Imperocchè
non basta l'aver con avvedute, e consigliate prudenza
eletti ministri alli carichi, ma conviene indagarne
come si portino nelli maneggi, se con accuratezza,
e rettitudine, o se danno occasione di lamento, per
l'insosservanza degli ordini e regole confaceroli al

mantenimento di quelli, acciò le loro facultadi non
siano involate da quelle mani, che le doveano difendere
dall'inganno, e rapine altrui. È primieramente per
discendere al nostro intento, cioè al politico governo
dell'ospedale dell' poveri orfani di S. Martino in Porta
Nuova devono assistere due sacerdoti regolari dei M. R. P.
di S. Marziano, che siano confessori, celebrino la
Messa quotidianamente per gli obblighi tiene la Chiesa.
Secondariamente deve esservi un Medico per la cura
della società, un commissario, un dispensiere (as-
siste offi alla dispensa, Somitorio ed infermeria,
un altro fratello somasco, il quale indigila sopra
gli Orfani, come alla pag. 24 si è detto il guardiano,
restando servito il luogo pio da sartò e cuciniere
mercenari) un sartò, un infermiere, uno alla cura
del Somitorio, un maestro per li lavori, un cuo-
ciaro con suoi aiutanti, e quattro cercanti
nelle ville, massime al tempo dei raccolti (la
cerca nelle ville resta abolita, e così tutti gli altri
uffici faticosi, che qui si descrivono da che, come si
vede, è stato ordinato che gli orfani siano li-
cenziali compiuta l'età di anni 18. Ordinar. 27-7-1638,

non restandosi che la cura per la città, e l'intervento agli obiti), che siano capi, e governi degli altri orfani, che cercano entro la città, e che vanno agli obiti, e nel tempo, che gli avanza devono lavorare per la casa, e le feste tutti andau (eccetto il Commisso, Infermiere e Lucinero) per le Chiese ove saranno gli orfani per tenerli in buona disciplina e con la dovuta riverenza ai luoghi sacri. Tutti questi ministri devono essere scelti dal corpo delli medesimi orfani.

Il M.R.P. Rettore vuol essere uomo di età, che longamente abbia manifestato monasteri della religione e consumato nei governi, scio fosse, e sapia non solamente comporre, ma rimediare agli inconvenienti che possono scire, o almeno di buon nome, e che abbia avuto impiego particolarmente di predicare, o di lettere, essendo superiore e nel spirituale (poche il temporale spetta ai signori protettori) e rappresentante generale della casa, deve essere obbedito, ed onorato, procurando, che ognuno faccia la sua parte con amore, fedeltà, e diligenza. Deve tener una cassa (cio' spetto presentemente al

commissario come alle pag. 25, la di cui elezione però è di piena autorità del capitolo, premessa a tal fine la proposta di persona capace fatta del la religione somessa. Urbino. 22-6-1753) nelle quale siano riposte tutte le chiavi una per se, l'altra per il signor tesoriere, ni si possano aprire senza l'intervento di ambedue, con tener ~~un~~ un libro particolare nel quale si fanno a scrivere tutti li denari, che entrano, si di elemosine, obiti, mercede dei Chierici, come dei lavoratori, e simili scosse in assenza del protettore tesoriere. Deve provvedere conforme alle qualità del tempo circa il mandare picciolissimi degli orfani, agli obiti, alla cura delle Chiese, delle case, e a servire la Messa, sempre riservata al capitolo la superiore autorità.

Per nei capitoli soliti fatti di compito ragguaglio ai sig. deputati di quella segue nella casa, acciò ritrovandosi cose degne di riprensione o castigo vi si applichino le opportune provisioni. Non deve dar albergo in detto ospitale, ni tampoco in quello della Colomba, a veruna persona, ec.

attuato il P. generale e Visitatore (il P. Visitatore non può pretendere per la visita alcuna recognisio-
ne oratorica. Ordinar. 30-6-1746 e 31-12-1747)
con altre condizioni contenute nelli detti capitoli
sopra ciò prescritti alli 24 Nov. 1585 e 17-9-1593,
e suo tempo ristretti, e molto meno a secolari,
essendo luogo di osservanza, e ritiratezza per la
buona educazione dei figliuoli.

Il Padre poscia che non è retto, ma secondo re-
verente vuole essere ancora lui uomo realis
come ora sono Padri di molto valore; deve
attendere per maestro di scuola, insegnando
lettere agli Orfan, allevandoli nei buoni costu-
mi, e vite cristiane, conforme all'inten-
tuto del luogo, in cui virilmente deve impiegarsi
per l'osservazione delle cose accennate.

Cotesti onerosi padri devono essere liberi da
altri affari, e della cura dei loro parenti, ed
interessi propri, acciò quando sono destinati al
magistero di queste tante opere possano in
quello altamente operare.

Finalmente la principal cura, e diligenza deve

consistere nella persona del P. Compresso, per il
grave carico che esercita; essendo egli economo,
e della maggior parte esattore, e direttore del pio
luogo, perciò deve essere impiegato alla diligente cura,
e sollecitudine dei debiti, ricevendo la nota
del Sig. Protettore usoria, per provvedere al-
l'assegnatura delle strade, ed altri tutti biso-
gni, spendere giornalmente, tenere le chiavi di
Dispensa, cantina, guardaroba, ed altre, deve
scrivere notare sopra libri tutti gli sanari,
che vengono alle giornate, qualsivoglia ragione, inten-
dendosi pure con il P. Lettore, e quelli ancora,
che si spendono come sopra, assistere, e
soprintendere agli altri operari, procurando, che ogni-
no faccia prontamente il suo dovere, acciò la
cosa cammini con soddisfazione dei Sig. deputa-
ti, delli Padri, quiete della famiglia, e con
altre tutte particolarità ricordate anche per
gli altri ~~part~~ operari nel capitolo seguente.

Capo VII

Avvertimenti agli Illustissimi Sj. Protettori
e deputati del Vnersabil Pio luogo degl' Orfani
Ospitale di S. Martino

Non riguarda il tutto governo di questo pio luogo se non alla maggior gloria dell' Altissima Maestà del Signor Iddio, e l'onore, e conservazione dei poveri orfani, al cui governo restano eletti li Signori deputati, col consiglio dei quali saggiamente sono ordinate le deliberazioni, giacchè al bene pubblico, tramutandomo poscia l'esecuzione e di loro. A tal fine mi è parso opportuno suggerire li seguenti ricordi.

Che siccome ora sono stati destinati al suo governo del Rev. P. Generale due padri di molta esperienza, così per l'avvenire se ne procurino, che siano uomini di età, e soggetti consumati nella Religione con quelle parti conferenti a tale impiego contenute nel Capitolo

antecedente, ma sopra il tutto che siano liberi di altri affari ed impieghi nella religione, e cure dei parenti, altrimenti sare' facil cosa che lesiano il servizio del luogo, ed attendano ai suoi privati interessi, contro la propria obbligazione, e carità, ed invece di servir la casa, dalla quale ricevono il vitto, vestito ed altra prerogativa, saranno di molto pregiudizio.

Che nel Capitolo solito farsi ogni Mercoledì si ripiglino gli negozi tralasciati nel Capitolo antecedente, e si veda quello rimase imperfetto per farvi le opportune provisioni, acciò quando qualche negozio resta appoggiato alla prudenza de' Signori deputati, restino progetti tirarli avanti, affine, qualunque cosa sortisca il bramato utile della casa, e perciò fare diligentemente, il Cancellerio mi dovrà tener sopra il suo libro e nota particolare, o di Capitolo in Capitolo andar ricordando il tutto, mentre così praticandosi giammai veruna diligenza rimarrà abbandonata dalla sua esecutiva ispezione.

Che non si permettano in Casa, se non
le persone necessarie, come sarebbe a dire il
P. Rettore, il secondo Padre del Commesso quando
non vi sia soggetto in Casa abile, e non
verun' altro Padre si per esser da il luogo posero,
mentre la spesa di un Padre serve per molti figliuoli
li < come per esser solamente detti Padri addecati
per il semplice governo ed ammaestramento de'
figliuoli, ed anche per li elemosine vengono
date per la Santa di mantener maggior copia
de' detti figliuoli Orfani, oltre che di più vi resistano
gli Ordini e le buone usole, ed ultimamente una
del mese di Maggio prossimo passato (19 Maggio 1660)
noi, che non possono eccedere detto numero.

Che il Guardiano (cio viene in offi eseguito
dall'altro Fratello Romano, come al Capitolo VI,
Ordinas. 16 Maggio 1702 e 27 luglio 1747) stia
di continuo assistente alli figliuoli quando la
vorano, e dicono le loro orazioni, che li facia
levare la mattina per tempo, e sia assistente alle
loro funzioni, e questo ha da esser rapportato
nato al Commesso, il quale deve allivare di me

desimi figliuoli per l'effetto suddetto, restando avvisato
degl'errori, che corrono alla giornata, per poterli
congiure e darle le dovute mortificazioni, e castigo,
ma sempre con amovole carità.

Che il giovane in cucina sia forte e gagliardo
per portare legna, lavar le scodelle, et altri pic-
colissimo uno de' medesimi Orfani, come pur deve
esser il Cuoco, ma già esercitandosi con l'as-
sistenza, e sorveglianza del Padre Commesso,
il quale resta tutto ordinando.

Che per il tanto (circa il tanto et il cuoco vedasi l'an-
notazione I al capitolo VI, quanto al cuoco, questo non può
mai essere né provveduto, né licenziato da' Pa-
dri, ma bensì dal Priore, o dal deputato di set-
timana, Ord. 3. giugno 1746) si facia allivare
uno degli Orfani ben intelligente, acciò possa am-
maestrare gli altri, e se fosse giudicato bene, con
l'assistenza di un sarto secolare s'introducessero
o servirci molti Case, e famiglie Nobili della città,
e si potrebbero tener due Orfani ben all'ordine, ma
come quando potessero le vesti alle Case di partico-
lari, seponendo in quel tempo le toniche, e compo-

rissero vestiti da secolari, anche in occasione di prande
e le misure o altre funzioni.

Che ogni giorno il B. Commesso sia tenuto
registrare ne' libri tutti l'elemosine, obiti,
ed altri straordinari, che vengono, ed il
simile per le spese della Casa, ed in fine di ciascun
mese ne presenti il conto al Tesoriere, il quale
con l'autorità più solita del ^{Vedi}
circo spetto nell'ammettere le partite, se non sono
piene, legittime e necessari, si rigettando le
superflue, ed eccessive alla qualità del povero
ospitale, dovendo esser moderate, ed i libri propri
del medesimo Tesoriere, controfirmati (Il P. Commesso
non solamente registra, ma riscuote li danari di
quanto qui resta espresso, dandone però conto al
Tesoriere, e dovendo li di lui libri esser firma-
ti del Priore ogni semestre)

Che essendosi il Seno in Seno
seusi dodici all'anno per il vestiaro di ciascuno di
Padri, cioè sei per gli mesi di Mag. G. L. M.
Sett. ed Ott. ed altri sei per li mesi di Nov.
Dic. Gennaio, Febbrao, Marzo, Aprile, Maggio

nell'obbietto se gli provvedera degli abiti, ed altre cose
necessarie, quanto erano logge, che però nella somma
ma delle lire 72 per ciascuno Padre vien dichiarata
compreso qualsivoglia attinenza al vestiaro, acces-
sorio, e dipendenza, ed altro tutto, che pretendere
si potesse in un anno.

Che non si possano accetter forastieri ⁱⁿ nella
Casa, né secolari, né regolari senza licenza
del Capitolo e sua precisa ed assoluta ordinazione,
salvo il B. generale, e visitatore, perché portano sempre
stipendio, e grave disturbo alla Casa, oltre ed altre
molitissime conseguenze

Sarebbe cosa lodabile, che quando muore qualche uno
de' deputati, gli altri già che sogliono dare qualche danaro
o arbitrio, che serve per suffragare con messe
se l'animo del defunto, ora si gli stabilisse
un'officio con quelle messe, che l'importanza del
denaro inlasse, come si è il mese di
Maggio prossimo passato per l'ultimo deputato, che
r'intervenisse la maggior parte degli Orfani con
la Praca, aggiungendo solo d'avvantaggio (e con
giusticia) che sia ciascuno degli Orfani tenuto dargli un

Rosario, compresi quelli della Colombana, e le
Orfanella e Donne velate di S. Caterina, con
farne sopra di ciò Ordinanze (Nell' Ordin. 5 April 1672
1 e 22 April 1704, si è stabilito, che si mandi un
Orfano e Cassa di Deputati a raccogliere l' elemo-
sina per il suffragio del defunto Collega, e la
mesetimi recitati li si reciti un officio) non essendo
d' approvazione, o spesa alli detti Luoghi. Cui; Come un
reflexione li Patri di S. Martino celebrati la Messa
ancora loro per animar ciaschedun deputato ad
esercitar opera di tanta carità, a cui assistono
senza premio mondano, se non con la speranza
di restar dopo morte suffragati, oltre la generale
Orazione che si fa ogni giorno in comune
per li benefattori vivi, e defunti fra quali si com-
piono gli deputati presenti, che sono stati, o
che sarduno nell' avvenire.

Chè il P. Commesso abbia la cura ed invigili
sopra l'acconciatura delle strade, cioè far
acconciare in tempo, o prender la licenza, d' altri
non compans; ma particolarmente, che le Casse,
e Perticati siano da fittaioli a' suoi tempi

debiti pagate per spargnare le provvisioni
rigorose, capaldi, ed altre spese patite
per l'addebito con danno ~~notabile~~ notabile,
perchè si sommassi grosso debito e quando gli
fittaioli non siano obbligati, d' ogni modo se li
potrebbe ordinare per fatto speciale, che siano
ni più ni meno tenuti a pagarle, beneficando,
li possiq sopra suoi fitti decorsi, o che decorsero,
facendone menzione anche nell' investitura, ed
il Avonire nell'atto che riceve gli fitti si fa-
cesse consegnare gli Confessi di pagamenti
di dette Casse, e Perticati, si per esse certo,
che siano pagati, come per darne credito a chi
si deve.

Chè al primo capitolo d' ogni mese, se così
sarà giudicato expediente, si facesse legger la
lista de' debitori, e conforme la qualità delle pers-
one, e somma del debito si recitassero facendo quelle
diligenze abattate accio si riscuotino li debiti
crediti non permettendo le istraordinarie dilazio-
ni; perchè sempre fa il ritardo
la scorge, anco in danno degli stessi debitori.

Che sarebbe bene delegare qualche deputato, e
ciò avesse la cura, e provvisoria (Nell' Ordine. 14. genn.
1670, e 28. febr. 1711, van prescritta la distribuzione
delle Provincie, la di ultimamente è stato eseguito
per Ordine. 11. giugno, e 30. Agosto 1760) sopra il
far eseguire prontamente, li legati, deputare
di tempo in tempo col consenso del Capitolo li
Cappellani per le Messe e fare tutte
quelle altre diligenze opportune e necessarie
per l'adempimento degli obblighi spirituali
del luogo, ~~in~~ massime riconoscere se resta
qualche cosa da compiere nell' obbietto per
farla immediatamente eseguire.

Che parimente si potrebbe deputar altro
Provinciale alla soprintendenza, e cura delle li-
ti, accio fuori delle provvisorie fatte nel Cap-
itolo, vi fosse anche persona particolare, che
andasse promovendo, ricordando, et ordinando
el Procuratore sollicitatore, et altri Ministri
il servizio del luogo Pio, massime nelle cose
generalis, e nelle particolari s'abbocasse, e s'im-
tendesse di buona corrispondenza, con quel parti-
-

colare delegato, che fosse stato dal Capitolo eletto.

Che non s'abbia a dar veruna proprietá in
affitto senza prima che preceda l'Investitura, o
manoscritto, o per Instrumento celebrato secondo le
qualità delle ~~case~~^{case}, e persone, ancorché ne fosse già
preceduta la deliberazione del Capitolo, non darsi
dico il possesso per li termini ne possono seguire, non
facendosi l'obligazioni de' fittajuoli, né per aggiustar
li libri, come per conseguire li fitti a' suoi tempi
debiti, e maggiormente quando seguono gli affitti senza
propositi nel Capitolo, e sopra tutto, tutti gli Instru-
menti di qualsivoglia contratto, sempre devono esser
rogati dal nostro Cancelliere solo, e non in Comp-
gnia da altri, conforme l'ordine già stabilito alli
12. febbraio 1595 dovendosi di nuovo rinnovare per le
ragioni in quello accennato.

Che il P. Commesso la mattina per tempo
dici gli Ordini opportuni alli figliuoli, e vada ordinando
la casa per tutte le cose necessarie, et urgenti
alla buona regola et economia, visitando la Cuc-
ina, Cantina, ma sopra ogni cosa facendo tener
netti e puliti li figliuoli, e per ogni cosa

di male, facendoli curare e medicare
(Il luogo Pio di S. Martino ha il suo medico, e
Chirurgo salariati. Ordin. 1728. 17 Feb. e 1742.
22 Dec. e per li medicinoli vien servito la
S. Corona. Ordin. 1672. 26 febr. et Ordin. del
Luogo Pio di S. Corona) et altro che per brevità
ta si rimette alla sua vigilanza, e diligente cura.
Che dopo provisto alle cose per la Casa, vadi
procacciando, che li debitori paghino il danaro al
Usoiere, sollicitando in tempo
e facendo ogni diligenza, che rimani a sua
carica, operando vivamente nella vigina del
Spm. Hoio de buon Patre di famiglia, massime
per l'ajuto de' Poveri Orfani, non solamente
nel temporale, ma quello che maggiormente im-
porta nel spirituale, per quanto può del suo
Canto, tanto buon esempio; oltre la superiore
dilezione e confidenza del B. Lettor, e secondo
scerote nell'ammaestramento, e profitto de'
figliuoli, accio' rieschino veri servi di
Dio, corrispondere si' all'obligatione loro, come
al beneficio, de' ci ha apportato il suo stmo

Unig. J. J. P. N. S. e Red. colla sua acerbissima
Passione e morte.

In quanto poi alle provisione della Casa si sup-
pone, che quando il B. Commesso, Economo, o chi go-
vernera per tempo, conosca, che si far le provisioni
in maggior quantita' riesca bene, si può com-
prare con vantaggio all'ingrosso, ma quando fatta
la prova veggasi che il consumo sia maggiore dell'ordi-
nario, o perche non si misurino le cose giusta il
dovero, o veramente perche dalla troppa comodità
naschino danni e pregiudizi, in tali casi debbi
far le provisione di sobi in due giorni, facendo però
l'accordo con anche con qualche bottegaio, offine di
vantaggiare del prezzo ordinario, mentre conti
mandarsi ogni giorno in capo del mese verca ad
apportare qualche utilità.

Che la provisione della legna, e del carbone si
facia a sui tempi debiti, ad il medesimo degli altri
in dopo la festa di Pasqua di Resurre. di N. S., per
tutto il mese di giugno.

Che si concedesse, se fosse meglio tener li figliuoli
in casa, con farli lavorare in due o tre esercizi di

scarpe, di Sartò ; di Oro, seta, e simili,
come il mandarli alle Bussole massime la mattina,
che è il fiore del lavorerio, perché forse guadagner
abbiano più col lavorare, che col cercare, e si terrebbero
lontani da molti vizi, che imparano andando attorno.
Si potrebbero tuttavia mandare solamente tre o quattro
Difesi a cercare ogni giorno nelle Chiese più inti-
gni, e funzioni più solenni, ma inviarti dei
di più ~~buoni~~ buoni, timorati di Dio, e di ottimi costu-
mi, tralasciando il solito lavorerio delle Calzette,
poi non esser esercizio da uomo, in oltre rimette-
re la solita Musica, avendo apportato utile grande
e farli insegnare a leggere, scrivere, far conti,
grammatica ed a suonare conforme il ta-
lento di ciascun figliuolo, per avanzarli nella
virtù, conforme anche le leggi, ed acciò quando
escono si ritrovino in onorevole stato per impie-
go, che sarà di giovamento tutto il tempo della
lor vita.

Che di mese in mese sarebbe più ottima come
far la visita in Casa, e dimandare al P. Rettore,
al Padre secondo sacerdote, ed al P. Commesso

come li figliuoli si avanzino nelle virtù, e se
frequentino li S. sacramenti, per il profitto
dell'anima, che è il loro principale fondamento,
facendoli comparire avanti ad uno ed uno pubbli-
camente nel Capitolo, ed a quelli che meritassero
congruè fezzole per la prima volta amorvolmente,
e non emendandoli la seconda rigorosa, e con
castighi, acciò s'li freno, e di esempio agli altri,
e per rispetto di quelli che saranno virtuosi, e dili-
genti nell'opera, premiarli, accarezzarli, ed avanzarli
a suoi tempi debiti, facendone tenere nota sopra un
libro, acciò in ogni tempo restino protetti della Co-
re e dei Signori deputati.

Che quando alcun figliuolo si manda fuori di
Casa ad apprendere qualche ~~de~~ arte, il consueto è di
mandarli sovente a visitare, parlando col Padrone
per intendere i suoi portamenti, e facendo di bisogno
correggerli, ed essergli Padre almeno sino a tanto,
che sono sotto la cura del Luogo, nel qual tempo
non si devono giammai abbandonare, anzi a
quest'effetto far li Provinciali, non solamente
per le visite de' figliuoli della Casa, ed accessori, ma

ancora per le liti, per le scosse, per le riparazioni,
et acconciatura delle strade, e simili.

È con maggior diligenza far visitare almeno tu-
o quattro volte l'anno il Luogo della Colombara, et
intendere l'aranzamento de' figliuoli nelle virtù, nello
spirito, nelle lettere, e ne' buoni dogmi Cristiani,
conforme la mente de' Rettori, e sua instituzio-
ne, e come sono trattati di vivere e di vestito, appli-
candosi daddosso a gloria di Dio, o benefi: de' figli Orfan-
sperandone a capo d'anno profitto singolare, perché
essendo la spesa onerosa in mantenerli ed
allevarli, conviene che non si getti, o riesca
inutile al fine bramato, la cui diligenza e
vigilanza particolarmente si dovrà appoggiare alla
prudenza del Provinciale.

Che la provvisione del Pane si dovrebbe far
di' Agosta con l'assistenza del deputato Provinciale,
perché dalli raccolti del Minuto potrebbe nascer
alterazione & al prezzo del frumento. Il vino
si potrebbe comprare al novello: Per li Patri poveri,
e per li figliuoli vino grosso, che si possa conservare
nel celo, mischiandolo conforme al solito,

di quattro in quattro bruti alla volta.

Che avanti d'acceder figliuoli Orfani si face-
no visitar dal Medico, & Barbiere del luogo con
l'assistenza del deputato Provinciale, e del Padre Com-
messo, perché essendosi alcune volte accettati figliuoli
infermi senza avvertirvi, sono poscia riusciti per di-
gran disturbo, e spesa delle Case.

Che per le scarpe si è stimato meglio, che
Padre Commesso le comprasi a S. Martino et a S. L.
a, essendo famoso il fark in Case, per la prova già
fatta.

Finalmente si ricorda di decidere la Messa del fu
Sign. Giuliano Zanolle (dell'orsm. 31 Dec. 1747, si ricorre
che le Messe instituite da Giuliano Zanolle, non sono che
due) cioè, se siano due, ovvero tre, e se l'Ente
corrispondi, e specialmente quella del Sign. Francesco
Cesarini che ne hanno il carico gli M.M. L.R. Padre
della Congreg. di Som., li quali hanno ricevuto in
danaro di' era destinato per tal impiego, e li
Sette Patri costituirono un Livello perpetuo sopra
li Beni ad essi pervenuti, ch'erano del Padre S. An-
nio de' Robustelli per istromento rogato del Notaro

Giovanni Castiglione, che però è negozio grave, e si
deve terminare, meritando pronta, e subito provisio-
ne. & con far vedere le scritture, e riconoscere
il tutto; mentre si sa quanto il Capitolo è intento,
che in ogni tempo siano prontamente compiti li
legati, ed obblighi suoi per esser de' maggiori negozj,
a cui si deve insistere, a questo affine di
riscancellare dalle Carte degli Obblighi, quando li
Patri non se siano tenuti, tali memorie.

Inoltre non tralasciarsi di dire, che si deve
operare con tutta l'esattezza, misurandosi cogli
ordini, e buone regole adattate, e confacendosi,
acciocché il luogo non solamente si man-
tenga senza scelti, ma ancora vada augmen-
tandosi, offine di abilitarsi, e ritrovarsi in ista-
to di ricevere, cioè di accettare maggior nume-
ro di figliuoli Orfani, che per tal effetto l'Or-
dine, o sia Dispensiere, si dovrebbe sopra tut-
ta qualunque persona d'altre parti difendente del Capitolo
o permanenti ancora secolare (non essendo cose che
sistiti in contrario) acciò prevedesse e provvedesse
a' bisogni in tempo, mentre mutandosi spesso,

essendo alcuno qualche volta alieno de' figliuoli, non può
applicare l'animo alla conservazione dell'ospitale,
massime dimorando poco tempo in S. Martino. Ave-
fendo, che il Patrone di S. Catharina ha obbliga-
zione di assistere ancora alli Capitoli che si fanno
in S. Martino ogni Mercol. atteso che il Concelliere
che serve ad ambedue i luoghi viene pagato so-
lamente da S. Martino per intero (Il Concelliere
viene pagato per metà da tutti due li luoghi Pii, ed
il Patrone di S. Catharina deve assistere alli leg-
gati per ricevere gli Ordini per quelli coe, de' quali
habbiamo appartenenti a S. Catharina, come il S. Co-
nsejo per le incombenze spettanti a S. Martino.
Ord. 15 Dec. 1693 & Marzo 1694, inserti nell'Ordin.
22 Luglio 1727) l'assunto essente S. Catharina
in riguardo di dover assistere il suo Patrone, così
concertato d'assistere a S. Martino nel tempo del
Capitolo per tutte le cose che occorrono.

Tutte queste cose, e suoi ricordi sono stati
fondati sopra gli Ordini prescritti, li quali onde ven-
no eseguiti, non per la mutazione de' governi,
e lunghezza del tempo, perdendosi la memoria,

e perche l'osservanza di quelli resti più vivi, si è più
dicato bene stamparli, cioè in ogni tempo sarà
per la notizia di ciascun Deputato, Ministri, ed Op-
rari, ricordandosi, che l'imprese non è di do-
minare, ma di servire S. D. Majestà per ajutarla
con carità li suoi parenti, al quali se in questo
servizio gli saremo fedeli servi, ci costituirà
sopra molti beni, e ci farà entrare nel
scriptum fidei.

Instructione per li requisiti, che si re-
chiedono per accettarsi li figliuoli Orfani.

Prima si darà al Sign. Priore, ovvero a qualche
delli Signori Deputati il Memoriale, con il quale si
dimanderà il luogo, esprimendo le cause, che e cioè
l'inducono.

Secondo, che li figliuoli siano sani senza alcun

difetto corporale, eol a tal effetto si dovranno
far visitare del Medico, e Barbiere del luogo con
l'assistenza del Deputato Provinciale.

Terzo, si esibirà la fede del Matrimonio del Padre
e della Madre del Figliuolo, con le parole precise scritte
nel Libro de' Matrimony, scrivendosi in detta fede
l'anno, mese, e giorno in lettere stampe, e non per
abaco, la quale sia sottoscritta dal Curato, e dal
Notaro, che attesti di aver veduto ed estratta dal detto
Libro le suddette parole con le mani proprie del Curato,
o altro sostituto.

Quarto, si esibirà la fede del Battesimo del Figliuolo,
lo con l'intesa diligenza, per provare che sia legi-
timito, unitamente con la fede della morte del
Padre, e della Madre, non potendosi giammai
esser occultato ni verun naturale ni che
non sia Orfano d'ambo li genitori.

Quinto, che siano dall'età di 6 sino alli 12
anni, e che il tutto passi con ogni sincerità,
altrimenti trovandosi alcune delle suddette cose
non vere, s'intendono assolutamente esclusi,
et ancora se fossero stati introdotti, inconta-

mente si ottenno a licenziare.

Capitoli concordati sopra il governo dell'ospedale della
poveri Orfani di S. Martino di Porta Nuova di Milano,
da' quali sono ricavate le preced. antecedenti Regole.

Prima, che al governo di detto ospedale assistino due
Religiosi Regolari (essi volendo) quelli siano Confessori,
e, celebrino la Messa quotidiana per conto della
Chiesa, e la Messa quotidiana per conto del parroco
lasciato dal Sign. Francesco Carano, e la Messa del
Lunedì per conto lasciato per il Sign. Giovanni
di S. Croce Spagnuolo, con de quel Religioso,
quel non sarà Rettore, attendi per Maestro di
scuola ed insegnar lettere agli Orfani, e gli assisti
un Prebico, ed un sotto Clerico, quali siano della
medesima Orfani, e della detta scuola, ed un
Commesso, ed un dispensiere, ed un portatore, un Infer-
miere, uno che attendi al Dormitorio, un Maestro
per il lavoro, ed un Cucinero con' gli ajuti me-

cessary, pigliandosi della medesima Orfani e
quattro cercanti per fuori di Milano ed un capo
del Racolto e d' altri Orfani, che siano capi, o
vero governo degli Orfani, che cercaranno elemosine
per Milano, e che andaranno agli Orfani e
se gli avanzara tempo che lavorino per la Casa, e
la Festa vadino tutti li ^{Servi} Inservienti, salvo il Com-
messo, Infermiere e Cucinero per la Chiesa dove so-
ranno gli Orfani a tenerli in regola, che non
facciano disordini.

Secondo, che quando il Rev. Rettore possa solo
servir per tutto detto carico di tutte le Sette tra Mes-
se, il che si rimette alla sua coscienza, che l'el-
tro Religioso attendi a detta scuola, ed a celebra-
re la Messa quotidiana alla Chiesa di S. Cottari-
na della Orfanella, ed alle Confessioni il giorno
della Festa, perche in ogni modo gli altri giorni
oltre la Messa quotidiana attenda alla scuola, e
per elemosine, e mercede ancora del Clerico della
medesima Orfani l'ospital di S. Martino dovrà
avere alle Orfanelle quello che sarà conveniente.

Terzo, che quando non vi sia il Religioso fijo,

l'are delli Setti due, qual voglia attendere anche alle scuole, che si pigli un Religioso secolare, qual abiti e viti in detto Ospitale, il qual attendi a detta scuola, et a celebrare la Messa quotidiana a S. Cettarino, e di controscrivere tutto quello si troverà in detto Ospitale, ~~da esso uscire~~ e giornalmente intrarsi in detto Ospitale e da esso uscire, e si spende rone per conto d'esso, con darne spesso ragguaglio al capitolo al quale il Religioso le Orfane daranno la conveniente elemosina per detta Messa, e per conto dell'attendere a scuola, et al resto viti gli alimenti senza vestimenti in detto Ospitale, o vero come si potrà accordare seco e sommerso ancora le Orfane dar all'ospitale la mercede di detto Clerico che sarà delli medesimi Orfani, si potrà però ancora risparmiare detto Religioso secolare, quando che oltre alli due Religiosi regolari, nelli quali non v'isq di attendi alle scuole, si pigli un Clerico, qual faccia ancora il Sacerdote, e sia abile ad attendere, et attendi alle scuole con farsi aiutare da uno, o più scolari circa a quello appartiene al Clerico et al Sacerdote.

Quarto, che tutti gli Orfani, e quelli che serviranno li Religiosi, Clerici, e Commesso, portino di sopra vestimenti di tela, e non di lana (salvo le calze) nel tempo d'inverno.

Quinto, che si tengano due chiavi sopra tutte le Bussole, e Casette, tanto che sono in Chiesa, se non è proibito, quanto fuori di Chiesa, nel modo che si fa per conto delle Casa de' Sanari, e che essentovi il Prete secolare in detto Ospitale le chiavi di dette Bussole e Casette del Tesoro resteno presso detto Religioso per comodità d'aprirle giornalmente.

Setto, che il Capitolo provveda conforme alle qualità del tempo circa il mandar gli Orfani alla chiesa, quanto nelle Chiese, quanto nelle Case, et agli abiti.

Settimo, che ad ogni Capitolo si rebi tutto quello s'entra in detto Ospitale, e spesso per la precedente settimana.

Ottavo, che non sia abbevo in detto Ospitale alcun ni forestieri, non comprendendo per Forestieri il P. fen della Congregaz. # di S. Maria, ni il Visitatore mandati a visita re i suoi Religiosi, Professi. Et detti Capitoli furono fatti, e conclusi per il Capitolo delli deputati de' detti Orfani.

mi die 24 Nov. 1585

subscripta:

Io don fr. Antonio lettore di S. Martino senza pregiudizio della Compagnia per beneficio di quest'opera.
Hucomes Prior affirmat predicta omnia capitula.

Io Ioseffo Priorini Priore affermo tutti li sus-
setti Capitoli.

Io fr. Battista Cecilio affermo li soprascritti
Capitoli notati dal sign. nostro Priore.

Io fr. Stefano Pirorano affermo li sopra-
scritti Capitoli.

Io fr. Pietro Vergiati affermo li setti Capitoli.

Io Alessandro ... affermo li soprascritti
li Capitoli.

Bernardo Cratto uts (supra)
Julius Caesar Confalonarius etc.

Bassiano Porcone

Io Augustinus Cribellus etc.

1593 die 17 settembre nel Capitolo

di S. Martino,
Vesendo li Magnifici Signori Priore, e Deputati

del Capitolo de' poveri Orfani di S. Martino, e di S.
Catharina di Milano, che sebbene per il passato sia-
no stati fatti molti Orfani per il buon governo
d'essi poveri Orfani, e loro Cui Luoghi niente dimeno
o per incuria de' Fratelli, o per obliatione, o per
altre cause, non s'osservano con quel compimento
che si dovrebbe. Intanto che con la venuta del
Revermo P. S. Evangelista Aurati generale della Reli-
gione di Somasca, Padri e Conservatori delli setti
poveri Orfani trattato il negozio nel Capitolo alla
presenza sua e solti per il Magnifico sign. Anni-
bale Ceno giureconsulto Collegiato Priore de' set-
ti Luoghi li suffragi delli Magnifici signori fr.
Stefano Pirorano, fr. Pietro Vergiati, Bassiano
Porcone, Agostino Cribello Causi di co Collegiato,
Corquato Casato, Alessandro Vilecanova, Benvenuto
Antignati, e Cesare Orizomi Causi di co Collegiato,
e Cancelliere del detto Luogo, tutti Deputati del sus-
setto Luogo, congregati nel Capitolo di S. Marti-
no, hanno stabilito fare overo rinnovare gl'infresciti
li Orfani, d'essere inviolabilmente osservati. Li
quali s'abbino ogni prima Domenica del mese,

Dopo fatto il S^{to} Sacramento, conforme al pio,
e santo Instituto de' detti Signori e deputati, da leg-
gersi nel detto Capitolo per il Sign. Priore che per tempo
sarà di detto luogo, acciò l'essenzanza di quelli
restanti più viva nella memoria de' Fratelli, che per
tempo saranno.

Primo, che tutti gli Orfani, e che li serviremo
(salvo li Religiosi, Clerico, Commesso, e Maestro di Scuola
la) portino sopra vestimenti di tela, e non di lana, salvo
li calzari il tempo dell'Inverno.

Secondo, che si tenghino due chiavi sopra la Cassa,
nella quale Cassa siano riposte tutte le chiavi delle
Bussole, tanto della Cassa nella Cassa, quanto di fuo-
ri, in modo, che non si possino aprire senza l'inter-
vento dell'uno e l'altro, con tener conto particolare
di tal impresa, e riportando in Libro il detto Rev.
P. Rettore la ricevuta di dette Cassette, e Bussole
sopra un suo libro particolare, e che il medesi-
mo servi al Sign. Usciere.

Terzo, che in S. Martino si tenghi una Cassa nella
quale si riponghino tutte le chiavi delle Cassette tanto
di Casa, quanto fuori, ed insieme tutti li Senari

che perveniranno in detto ospitale, o Pio luogo di S.
Martino, sopra della quel luogo, vi siano due chiavi
differenti l'una dall'altra, in modo, che con una non si
possino aprire, se non sarà anco usata l'altra, ~~ma~~ una
delle quali chiavi resti continuamente presso il Padre
Rettore di detto luogo di S. Martino, e l'altra presso
il Usciere similmente di detto luogo, che sarà eletto
dal Capitolo, e detta Cassa non si possino aprire senza la
presenza d'ambidue, cioè del P. Rettore, e del Usciere,
nella qual Cassa ancora si tenghi un libro, nel
quale si avranno a scrivere tutti li Senari, che
entreranno in essa, e che usciranno distintamente,
tenendo anco il P. Rettore nota sopra d'un altro
libro appartatamente di tutto quello sciverà met-
tersi in Cassa senza la presenza del Usciere.

Quarto, che il Rettore provvegga conforme alle
qualità del tempo circa il mandare gli orfani alle
Cure, tanto nelle Chiese (conforme a quanto si
ordinerà da) quanto nelle Case, et agli
Liti.

Quinto, che ad ogni Capitolo si veda tutto quello
sarà entrato in detto ospitale e speso per esso la pre-

cedente settimana.

Setto, che non si sia albergo in Setto ospitale, né tempore nel luogo delle Colombarie ed alcuni Forestieri, non comprendendo però il P. fin. della Compagnia di Somasca né il Visitatore mandarsi a visitare, né per altri suoi Religiosi e Professi.

Settimo, che il Tesoriere non abbia a sporgere Sanzioni alcuna senza Mandato, cioè se lire cento inclusive, e sopra detto Mandato segnato per il Sgn. Priore, o sottoscritto per il Cancelliere, e basti; e delle lire cento in su ne parli in Capitolo, che poi si delibererà.

Ottavo, che tutta la cura, capucci, ed altre cose che vengono a S. Martino, e finalmente vino, frano, e cerce delle Ville, che entreranno in S. Martino, s'ignora notare sopra il finale del lettere e similmente quando si dispensano Sette cose siano scritte, notate, deviate, e conferite conforme al solito per il Sgn. Tesoriere per tempore di S. Martino, ed insieme con un'altro, che si deputerà, con due conto di detto cura, ed obiti.

Nono, che nella scuola si scrupoli un numero per il numero di scolari dell'ospitale, di quali se n'abbia a far nota distinta sopra un libro con

il nome e cognome di ciascuno, e che volendosi rimettere, o avere qualcuno, di P. Patri lo possa fare, parte ripandone però prima in Capitolo.

Decimo, è perché il principale intento del Pontefice di questa pia opera fu, che li figliuoli, che si accettano nel detto ospitale, si attendesse ad ammaestrare nel viver cristiano, conoscendo di quanto bisogno ne dello spirito sia il mandarli figliuoli alle Chiese colle Buzzole, ove senz'ordine, e scortamente vanno conversando (per lo più) con persone di pochi buoni costumi, e per questo considerando, che meglio sia il P. Somasco, che l'utile, s'è ordinato che per l'avvenire non si mandi più li figliuoli colle Buzzole alle Chiese (eccetto che due d'essi) alli giorni festivi nel Duomo, due ogni giorno alle Orazioni ordinarie, et al tempo delle Stagioni degli Uomini e due a quelle delle Donne, pregando il B. Rettore ad aver debito di mandar sempre di quelli, che siano per meglio conservarsi più atti a questo ufficio, e non pericolosi di casare in qualche cosa, e...

Undecimo, che il Rev. B. Rettore per tempore non pos-

sa in alcun modo intramettersi nelle cose tempo-
rali di detto Ospitale, ma il carico tutto spetti
soli h. deputati, quali con quella carità che
l'ufficio loro si richiede, provvederanno, secondo
le occorrenze, alli bisogni della casa con quella
prontezza, e maggiore utilità che si potrà.

Quotiescuno, che nell' avvenire non si accetti-
no in conto alcuno in detto Ospitale alcuni figli
nuovi senza espresso ordine del Capitolo, qual nel
riceverli abbi ad usar diligenza, perché vi concor-
rano le qualità requisite per gli ordini, e
che accettati non si possano in conto alcuno
mandar fuori senza espresso ordine del detto Ca-
pitolo, il quale avrà da registrar nel libro
le cause, perché si sarà mandato, e che ogni
volta, che si farà il Capitolo il Rev. C. Rettore ri-
ferisca se vi saranno alcune cose degne di riprensio-
ne, o castigo commesse per detti orfani, acciò che
sendo bisogno di riprensione, o altra provvisione
possino li deputati insieme con il P. Rettore far
quella provvisione che si richiederà, e non s'ac-
cettino figliuoli nell' ospitale senza consenso, e

suffragio del Capitolo, et accettati non si mandino
fuori senza suffragi scelti ec. subscripto:

Ego Evangelista Auratus Praepositus generalis
Congregationis S. Martini ----- servanda
suprascripta Capitula numero duodecim, cum
plena non compulsenso, ordinamus, et decerni-
mus.

Io S. fr. Guglielmo Cor. Letta in detto luogo de
Orfani di S. Martino di Milano affermo
ut supra.

Io Gabriel Brocco Preposito in Santa Maria
Secreta affermo ut supra.

Annibal Carrus S. C. Collegiatus, et Prisdici
Loris praesentis omnibus interfuit, et dictis omnibus
subscriptionibus dicti M. Rev. G. generalis, et aliorum, etc.

Io fr. Stefano Piavano fui presente etc.

Io Bosjan Porone son stato present ec.

M D L V I . II . Agosto

Si è ordinato nel Capitolo de' priori di S. Martino
rati soprascritto per conservazione de' figli orfani

fatti furo, e che si faranno per l'avvenire, che si ossero,
no le cose infrascripte, si con essi come con Patroni
s' quali si faranno.

Primo, che non si diano furo se prima non stiano
qualche tempo all'opera, per edificarsi nel vivere
cristiano.

Hem che nel darli furo s'intenda l'animo loro
in quelle arti inclinata e che se gli facciano ammonizio-
ni di diportarsi sobbriamente, e di venire per ogni dom-
nica del Patrio, et a confessarsi ogni mese; ma
non li sia dato obito di andar dove sono per affari di
casa, perché portano ciancie del mondo, e disturbano
gli altri.

Hem, che il Patrio dia avviso del buon stato loro,
se si dipotino bene, e li obliq per raccomandati
si nell'arti, e loro vivere, e vestire, come nel buon
costumi, e vita cristiana, e li mantia come
fuit il detto) ogni domenica del Patrio, accio non abbi-
no le feste tempo di perdere nei vizi.

Hem che detti Patroni non appravino li Putti
di doppa fatica, ne li battino fur di ragione, ne
senza causa, per non darli occasione di fuggire

e pote incorressero in qualche mon, sarebbe bene li con-
ducassero a S. Martino per farli conyue del P. Com,
nesso, de qto servirebbe per non lasciarli fuggir
mal obito verso il Patrio.

Hem, che si dia particolare cura di soli Putti e de
putati, cosicchi d'ogni Putto n'abbia cura ~~part~~ ^{part}
colore per sempre uno se deputati eletto del Prior,
qual li visiti per tante volte il mese q come gli pre-
tere, o fare visite, e secondo la regola il pote-
mento del Putto, et si ne faccia relazione secondo
il solito. Et si avverta, che per il venir di Putti, che
si fanno via, a S. Martino, si sentano quelli, che hanno
volunta di perseverar in loro, massime se non ben
vestiti, mentre vengono fin per farli vedere che son
ben vestiti, de per altro, e fatto e la maggior
fustigazione.

Hem per levar via di scandali, che forse potranno
suonare, e per tener la fama di tutti, e per mag-
gior sicurezza e cautela si e ordinato, che quando
alcuno Deputato ha da riferir alcuna informazione
sella qualita d'alcuno, che abbi dimandato un Putto,
se sera ben dato, o no, non riferisca alcuna cosa

in pubblico, ma solo al Priore secretamente.

Privilegi de' Luoghi Pii

Concessi il Duca Gio. Galeazzo Maria Sforza e tutti i Luoghi Pii, Ospitali, et alla Reverenda Fabbrica del Duomo di questa città diversi privilegi, alcuni giornalmente accresciuti potessero con più larga mano sostenere li fructi veri secondo il loro Statuto, e con lettere patenti del dì 1. gennaio 1486, finite agli Egregi Consiglieri e Vicario di Provvisione ne diede gli ordini opportuni per la pubblicazione, et osservanza di essi e,

Primieramente dispensò che tutti li deputati d'essi Luoghi Pii allora presenti, e futuri potessero avere qualsivoglia eredità agli ospitali beneficiati, non ostate un Statuto di Milano, che dispone in

contrario, facendo però conferire fedelmente gl'interdicti ventary de' Beni de' tali eredità, citati in genere, e non in specie quelli che possono avere alcun interesse.

Secondo Che gli Agenti per li Pii Luoghi possono da Notari a loro arbitrio, anche fuori della giurisdizione per fare gl'Inventary, descriptioni e qualsivoglia opportuno Instrumento et atti per ne' loro Spettanti ad essi Luoghi Pii, anche senza l'intervento di secondi notari obbligando gli Officiali di tutte le città, e uno del Dominio e de' Inventary di esso, a dare ad essi deputati ogni aiuto e favore, cioè tali eredità, e Beni lasciati a' Luoghi Pii non fossero in servizio.

Terzo. Che Che se si trovarono alcuni Instrumenti fatti in favore de' Luoghi Pii prima di questa Concessione si osservasse il medesimo, come se il presente Privilegio anteriormente fosse stato concesso. Perchè possono li deputati fare qualsivoglia Cessione de' eredità e ragioni de' Luoghi Pii senza fare il Giuramento alla forma dello

Statuto, bastando, che giurino di veridicit , e ro-
ghiamo tali lessioni, come se fosse stato fatto
l'opportuno giuramento.

Quinto Che le esecuzioni e sequestri per
ottenere la soddisfazione de crediti de' Luoghi
Pii possono farsi d'ordine del Priore, o Rettore
de' essi, come se fossero justici ordinari, et in forma
della Regia Camera senza strepito e figura di
giudicio.

Sesto Che li servitori e uomey de' Luoghi Pii
possano intimare qualsivoglia ordine in tutto il do-
minio, e habbi signa fese alle loro relazioni,
come se fo un pubblico servitore della citt 
e bene fossero fatti.

Settimo Che gl' Instrumenti d'essi Luo-
ghi Pii possono stipularsi anco in giorno di
Annunciat et altri giorni proibiti.

Ottavo. Che li deputati de' Luoghi Pii, S. P.
soliti, e Messari siano esenti da qualsivoglia pa-
gamento dovuto a' Notari delle Cause Civili, de'
Soci, de' Malefici, ecc. et in caso di sen-
za de' Notari a' quali spetta fare Instrumenti

legge s'intende et. sic lecto e tali esenti valenti
d' altri Notari per fare qualsivoglia Instrumento,
et atti, quali abbiano forza e vigore come se de'
medesimi Notari de' detti officij fossero stati fat-
ti. Et tutte le suddette Concessioni e Privilegi, con altri ac-
tori, come amplian da esse "lettore Patenti si vede, sono
dispensati, derogando a qualsivoglia legge e statuto, de in contra-
rio disponente, et incaricando a qualsivoglia Giudice ecc.
l'observanza de' detti Privilegi, come sono per ora stati confer-
mati, et approvati ecc. gli privilegi sono registrati, e pubbli-
cati all' officio de' Signori Camerale in autentica forma,
e per copia sono presso l'Autore nel libro de' insequendo
de diversi ordini.

Chomi dell' Illustri Signori.

Deputati e Prodecuratori, per anzianit  de' sedevano
nell' anno MDCLX

Pietro Paolo Confaloniero Prodecur. Colleg.

Antonio Tettolo

Carlo Stefano Litke Prodecur. Colleg.

Don Nicolo' Marchi Prodecur.

Conte Giacomo Legnano

Girolamo Barzizza

Conte Crazio Arlindo

Conte Don Angelo Trivulzio

Guido Lampugnani

Gio. Battista Ferrario

Alessandro Ciceri.

Lodovico ~~Girolamo~~ Moneta Dott. Colly.

Conte Girolamo Terragio

Carlo Francesco Samigarola

Francesco Castiglione.

Carlo Girolamo della Somaglia.

Gio. Battista Locatelli ed

M. C.

Line.

Dall'altro libro

Tabola degli oblighi dell'Hospitale.
delli Orfani di Santo Martino di Milano.
~ ~ ~

Ma come una quodidiana in perpetuo per l'anima del q.
Sign. Francesco Cesarino d'esser celebrata nella chiesa di
Santo Martino, come per testamento di detto Cesarino, rogato
per il Sign. Gio. Battista Bombello Notaro in
Milano, sotto il dì 19 del mese di Marzo 1579 e della celebra-
zione d'una messa n'hanno il carico gli Reverendi Padri della
Congregazione di Comense, gli si sono prevalti in far
fabbricare la Chiesa alla Colombiana, delli danari lasciat-
ti per detto Cesarino, anzi habbino d'implicarsi, perché
il fido habbi servire a detto carico, et così il Rev.
Padre D. Antonio ~~Roburdello~~ Roburdello in lor qualità
ha costituito l'anno sopra suoi
beni, come per ~~testamento~~ appaie rogato per il qu. P. Gio:
venni Castiglioni Not. in Milano. Et in esso ~~testamento~~
fiducialmente, ha conferato haver ricevuto il
detto capitale danaro, e nondimeno è pervenuto nella
detta fabbrica della Chiesa della Colombiana.

abbia una quotidiana da celebrarsi in perpetuo nella Chiesa
di Santo Gisto in P. G. all'altare di S. Job per l'anime
del quon. D. Francesco Sacchetto e di D. Carmillo Sacchetto
e delli Defonti di detto D. Francesco, in esecuzione
del suo testamento, rogato per D. Baldassar Gale, Notaro
in Milano e di 3 Luglio 1555. Atto de l'heredita
di detto D. Francesco Sacchetto e pervenuta in detto
Hospital per la morte del qu. Lodovico Carmillo Sacchetto
senza figliuoli seguito a di 12 Genaro 1580,
abbia due di Morsi una il Giovedi e l'altra il Sabbato
d'ogni settimana al detto altare di S. Job in S. Gisto per
anni 72 restanti, cominciati l'anno 158 con pagare
Lir. 20. ss. l'anno al Capellano di Santo Maria di
Lampugnano, qual deve celebrare una messa il Venardi
al detto altare, il qual Capellano tiene tal obbligo di
celebrare detta due Messe, e mancando il legato delle lire
20 si debbe pagare detto legato al Monasterio di
Santo Francesco con detto obbligo, e questo in esecuzione
del detto testamento di detto D. Francesco Sacchetto,
le quali due Messe si dice essere ~~redukte~~ redukte ad
una Messa la settimana per Monsignor - - - - -
sore, del quale non si è veduto alcuna.

ffino uno di morti nella Chiesa di Sant'Anz
lo di Milano ogni anno, in prelumpio di 13
luglio per panini 77, restanti cominciati il detto
anno 1580 per l'anima del detto S. Francesco
Sacchetto, e suoi Defonti, per quel officio si prega
elli Reverendi Frati del Monasterio di detta Chiesa in
5 ss. . . . ogni anno in executione del detto
soprascritto testamento.

Mantua una poverissima figliuola della fa
glia poverissima della Parochia di S. Gisto predet
to ogni suoi anni in perpetuo, nella festa di Santo
Job in detta Chiesa di S. Gisto, con darli L. 200. e di
piu una pelizza di Maiorica per sue sote; la qual
figliuola sara esser eletta per il Parochiano, e quattro
vicini artefici delli piu vecchi di detta Parochia, con costi
gnar al Parochiano l'Instrumento del pagamento di
detta sote all'atto di detto pagamento, e questo in executione
del detto testamento di detto Sacchetto.

obbligo, che ogni mattina del giorno della con
suetudine della Madonna Sereci de setti oroni, oltre quello
li potera la Croce avanti e quello li quitero, radino
e lire li sette solmi penituziali avanti il Santo se

crumento nella Chiesa di S. Marcellino di Milano,
fondo il solmo Misere Mei dous, andando e r²
formando a caso per le salute delle anime del p^o
fig. fis. Steffano Bossio e di Halesa Corinell,
la sepolte in detta Chiesa, e questo in executio-
ne s'una donazione fatta per il magnifico Sign^o
Gio. Ambrosio Visconte del altro Hospital
de detti Orfomi d'uno reddito de lire 2. 11. 4. d. 2
qual si recedere ogni anno dal Comune di
Casale, Piero di Bollate, sopra l'augumento
fatto al censo del Tale di detto Comune, come
appare Instrumento rogato per D. Gerolamo Arlus
Notaro di Milano, sotto il di 18 febrero 1580.
Obbligo d'andare in Processione, col numero almeno
di 50 d'ogni putti, cantando le letanie nelle
gruoni dell'Assunzione della Madonna e festi-
ta di S. Francesco e S. Margherita ogni anno
alla Capella del qu. Sp. Francesco Bone posto
nella Chiesa di S. Angelo di g^ota att^a, dove
si dice fontana di misericordia e vi dicano ciascun
di loro una Corona per l'anima sua, e di
sua Consorte, e q^oto computato obbligo, che se

harena di fore per la detta sua Consorte per
l'elemosina delle lire 250, di essa fece, si ha
da scodere lire 10. ogni anno dall' Hospital Mag-
giore di Milano herede del detto Sign^o Bone
come u' appare Instrumento rogato per il qu.
Sign. Gerolamo Giugano Notaro di Milano alli
19 ottob^r 1576

Obbligo, esso de si recedere l'infresante lire
50. d' avere ogni giorno sia in perpetuo
memorie nell'bottoni che si fanno per li Be-
nefettori (volta la pagina. errore di stampa)

del qual. Sign. Pietro Antonio Lima de fu messo
nel luogo di Pusiano, il quale ha lasciato lire
50. una volta tanto, come per Instrumento ro-
dato per S. fis. Antonio Primallo alli 5^o
Febbraio 1568.

Obligo di fare celebrare un' annuale di messe
dieci ogni anno in perpetuo, per l'anima del
qual. M. fis. Ambrosio di Chinoti, e Seno-
la di Santo Giuseppe è obligato di fare
ogni anno lire dieci, come di sopra Instrumento
rodato per il Sign. Cesare Bizozzi Notaro in
Milano alli 14 Sett. 1569.

Obligo di fare celebrare ogni lunedì una Messa
nella Chiesa di S. Martino, sin in perpetuo, per
l'anime esistenti nel Purgatorio, e per l'an-
ma del Sign. Giovanni Santo Croce spagnolo, e
a quelli che detto Sign. Giovanni deve, et alla
celebratione d'essa Messa habbano d'assistere
di Soueri all' hora in detto Hospitali di S.
Martino esistenti li quali siano tenuti deuota-
mente dire due Pater Noster, e tre Ave Marie
per ciascuno di loro, a l'ora della ss. Trinità

che in primis dell'anima del detto Signor Giovan-
ni, et come sopra apparendo suo testamento in
scritto per lui fatto sotto il giorno di 18 febrero 1584
sigillato, e da lui consegnato a D. Giulio Roggi
quomo Milanese Notaro, ueloci di gelo ne fosse
rogato, il quale dopo la morte del detto Signor Giovan-
ni fu aperto, per ordinazione fatta dalli Signori
consoli di Giurisia di Milano delli 4 giugno 1584.
La mattina e per altra ordinatione fatta per essi
Signori consoli sotto il giorno 8 del detto mese di giu-
nio la sera del detto Rosignano il suddetto testa-
mento consegnato.

Obligo all' Hospitali di S. Martino di mantenere
18 figliuoli di Santa Maria con la Croce, et di as-
sistere a tre officij da matina con Messe si celebra-
no il mese di Ottobre e incominciando l'anno
1577. dicendo essi figliuoli li 7 solmi fatte qual
le tre matine con l'orazioni, che seguono, e requiem
Agnam per l'anima del Sign. Ottaviano, e sua mo-
glie, come per instrumento rodato per il Sign. fis. Am-
bronio Visconti il 22 Maggio 1577, li dove li Reverenti
Padri di Santa Maria sono obligati pagar subito lire

13 imperiali, quali habbino ordinor il Rever.
lettore di detto Hospitali un giorno avanti, come
per detta consistenza et supra 18 ottobre.

Obbligo alli poveri di S. Martino di dire ogni
tre mesi le Letanie, e preci, con una Messa
facenda nel luogo di S. Martino per l'anima di
Marta de Valle, testamento rogato per Antonio Croce
il 1599. 26. gennaio per causa del linello di lire 50
perpetua, sopra una casa presso Santo Carlo,
fuo.

Obbligo alli Poveri di S. Mart. di dire congregati
in Choro insieme con quelli che gli servono
e qualche loro Religioso dicano devotamente
una volta il mese devotamente nella loro Chiesa
quelli prec' che sono leggere di sette Salmi
Penitenziali con le sue Letanie, et orazioni
e in fine dicano Requiem eternam dona ei
Domine et lux perpetua luceat ei, e le Pater
noster di S. Coluccio, la Mater e altre Omne sono
in detto Monasterio, e che si troveranno in tutti
ei tempi e venire congregati nella loro Chiesa, di
canto una volta il mese del Corone Sella S. V. M.

e infine dicano Requiem eternam dona ei d. et
lux perpetua luceat ei. Et cio' per ogni et con
cenno delli heredi del Testatore de' poveri ogni anno
siano in fine d'anni m. ~~25~~ 25 lire 12. e 1/2 detti
Orfani, et altre lire 12 alle dette Orfane di S. Cole-
vina, come per testamento del Sign. Gio. Ambrosio
Visconti di deputati di S. Martino rogato per il
Sign. Carlo del Bene Notaro di Milano il di 24.
gennaio 1505.

Obbligo di dire ogni anno cominciando l'anno
1608. in perpetua in officio de' Mart. de' mese 15 con
facolta' di poter dire in due o tre giorni per
l'anima del pover. Sign. Bernardo Albano Poeta
del Sign. Oratio d'un anno cenno di lire
31. 15. l'anno contro conto la comunita' di
~~Nousours~~ Nousours R. e. come appare
instrumento d'obbligo, e assegno rogato per il
Sign. Giacomo Antonio Ceruto Not. Notaro
Archiepiscopale il di 7 giugno 1608

Obbligo all' Hospitali di S. Martino. essere custi-
tuito per la meta' del fum. Sign. Gio. Battista
Zavola di far celebrare in detto Chiesa tre Messe

Quotidianam, cō suoi annuali in perpetuo per l'an-
ma di detto signor fis. Battista, per sua testa-
mento rogato del sign. Giulio Cesare Boverio
Notaro il di 17 luglio 1588 con carico di
più ad essi Poveri Orfani di far ogni giorno
commemorazione nelle loro orationi dell'an-
ma di detto Testatore.

Vi è ancora carico sopra detta heredità l'anni
di concorrere con il detto Ven. Hospital Maggiore
herede sostituito per l'altro metà d'esso pum.
sign. fis. Battista alle celebrationi d'un'altre
Messe quotidiane con sei annuali in perpetuo
nella Chiesa di Sant' Agnolo in Molano per
elemosine di lire 200 l'anno che gli ne
faciano nel Pio luogo di S. Martino a pagare
per detta sua metà lire 100 l'anno, e come
per detto testamento al quale etc.

Si deve ancora advertire che per il medesimo
testamento di detto sign. fis. Battista era tenuto
detto Pio luogo concorrere per detta sua metà
alle celebrationi d'un'altre Messe quotidiane
nella Chiesa di S. Rocco in Mariano, con elemo-

nia di lire 250 l'anno, et altre metà d'altre lire 250 l'anno
per meritare una figlia nobile, povera, però di buona rose, con,
dote, e famiglia nel medesimo luogo di S. Mariano,
et di più al pagamento d'altre lire 150 all'ope-
ray della settimana cristiana nelle Chiesa ~~di~~ ~~di~~ ~~di~~
di Santo Rocco. Ma tutti questi carichi si sono
trasferiti tanto per la parte di detto Ven. Hospital
Maggiore, quanto del detto Pio luogo nel Prior e
Scuolari per tempo avvenire di detta festa della
settimana cristiana di S. Rocco ~~di~~ ~~di~~ ~~di~~
assegnati da godere li beni di detta heredità posti
in detto luogo e territorio Mariano con carico di
farne conto alli sign. deputati di detto Ven. Hospi-
tale Maggiore e suoi pupi d'aver essi compiuti
e soddisfatti li soliti legati, e carichi in detta terra,
et pto per l'istromento di conventione rogato del
sign. Giulio Cesare Visconti Notaro e Procurator di
detto Ven. Hospital il 25 Agosto 1639.

Obligo di detto Hospital di Santo Martino d'una
Messe quotidiana per la pum. signora Cecilia
Panzani per il capitale di lire 8000 nel Banco
S. Ambrosio, per codicillo rogato del signor

Ottaviano Bolmigerio e P. J. J. 1635.